

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune

(1999/C 247 E/01)

COM(1999) 220 def. — 1999/0110(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 maggio 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

- (1) considerando che l'Unione si prefigge l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone; che al fine di realizzare progressivamente tale spazio la Comunità adotta segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno;
- (2) considerando che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che venga migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile;
- (3) considerando che tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;
- (4) considerando che le divergenze tra le norme nazionali sulla competenza ed il riconoscimento rendono più difficile la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno; che è pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza nelle cause matrimoniali e in quelle relative alla potestà dei genitori, semplificando le formalità ai fini di un riconoscimento rapido e semplice delle decisioni e della loro esecuzione;
- (5) considerando che conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che

il presente regolamento resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere i detti obiettivi;

- (6) considerando che il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998 ⁽¹⁾ ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le norme costituzionali interne; considerando che tale convenzione non è entrata in vigore; che è opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti nell'ambito della conclusione della convenzione; che il presente regolamento ne recepisce quindi in ampia misura il contenuto sostanziale;
- (7) considerando che, per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle sentenze pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero delle competenze e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile;
- (8) considerando che il campo d'applicazione del presente regolamento si deve limitare ai procedimenti civili nonché a taluni procedimenti non giudiziari ammessi in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa; che di conseguenza si deve precisare che il termine «giudice» ricomprenda le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale;
- (9) considerando che il presente regolamento si deve limitare ai procedimenti relativi allo scioglimento o all'annullamento del matrimonio in senso stretto e che pertanto il riconoscimento delle decisioni non deve riguardare le questioni relative alla colpa dei coniugi, agli effetti patrimoniali del matrimonio e all'obbligo alimentare, né altri provvedimenti accessori ed eventuali, pur se connessi a tali procedimenti;

⁽¹⁾ GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1.

- (10) considerando che in materia di potestà dei genitori, poiché si deve trattare di procedimenti strettamente connessi ai procedimenti di divorzio, separazione o annullamento, i figli da prendere in considerazione sono quelli avuti in comune; che la nozione di «potestà dei genitori» deve essere definita da diritto interno dello Stato membro in cui ha luogo l'esame della questione relativa alla potestà sui figli;
- (11) considerando che i criteri di competenza prescelti si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza deve sussistere un reale collegamento; che la scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici interni e sono accettati dagli altri Stati membri;
- (12) considerando che uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli avuti in comune nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori; che il criterio della residenza abituale lecita è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifica un cambiamento di fatto della residenza abituale;
- (13) considerando che il termine «decisione» si deve riferire unicamente alle decisioni di accoglimento, ossia a quelle che dispongono il divorzio, la separazione personale dei coniugi o l'annullamento del matrimonio; che gli atti pubblici ricevuti ed esecutivi nello Stato membro d'origine devono essere equiparati a tali «decisioni»;
- (14) considerando che il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri devono essere fondati sul principio della fiducia reciproca; che i motivi del diniego devono essere ridotti al minimo indispensabile; che tale procedura deve tuttavia prevedere la facoltà di presentare ricorso per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto ed i diritti della difesa e delle parti interessate nonché per prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro incompatibili;
- (15) considerando che lo Stato richiesto non deve controllare né la competenza dello Stato d'origine né il merito della decisione;
- (16) considerando che non deve essere necessario alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro;
- (17) considerando che le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici devono poter applicarsi nei limiti enunciati dal presente regolamento;
- (18) considerando che la Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie di cui trattasi venissero incluse nel trattato; che è opportuno far sì che

questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede;

- (19) considerando che gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento, finché non vengano adottati appositi provvedimenti comunitari;
- (20) considerando che il Consiglio si riserva la competenza di decidere, su richiesta degli Stati membri interessati, in merito alle modificazioni degli elenchi degli organi giurisdizionali;
- (21) considerando che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie;
- (22) considerando che, a norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, questi Stati non partecipano all'adozione del presente regolamento; che di conseguenza il presente regolamento non vincola né il Regno Unito né l'Irlanda né la Danimarca e non si applica in tali Stati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:
- procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;
 - procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli avuti in comune, avviati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).
2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine «giudice» comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.

CAPO II

COMPETENZA GIURISDIZIONALE

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova

- la residenza abituale dei coniugi, o
- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
- la residenza abituale del convenuto, o
- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o
- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;

b) di cui i due coniugi sono cittadini.

Articolo 3

Potestà dei genitori

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a norma dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà dei genitori sul figlio avuto in comune se questi risiede abitualmente in tale Stato membro.

2. Qualora il figlio non risieda abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di detto Stato membro hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e

- a) almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,
- b) la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa:

- a) non appena la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o
- b) nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia passata in giudicato, o
- c) non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

Articolo 4

Sottrazione di minori

I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli articoli 3 e 16.

Articolo 5

Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha emesso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato.

Articolo 7

Carattere esclusivo delle competenze di cui agli articoli da 2 a 6

Il coniuge che:

- a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o
- b) ha la cittadinanza di uno Stato membro

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6.

Articolo 8

Competenze residue

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.

2. Il cittadino di uno Stato membro che abbia la residenza nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza quivi in vigore contro un convenuto che non abbia la residenza nel territorio di uno Stato membro né abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

SEZIONE 2

VERIFICA DELLA COMPETENZA E DELLA AMMISSIBILITÀ

*Articolo 9***Verifica della competenza**

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

*Articolo 10***Verifica della ammissibilità**

1. Se il convenuto non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un alto equivalente, in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. Il luogo delle disposizioni del paragrafo 1, si applicano le norme nazionali d'attuazione della direttiva del Consiglio sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale all'estero in esecuzione di tale direttiva.

Sino all'entrata in vigore delle norme nazionali d'attuazione della direttiva si applicano le disposizioni della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale all'estero in esecuzione di tale convenzione.

SEZIONE 3

LITISPENDENZA E CONNESSIONE

Articolo 11

1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

2. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande non aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice preventivamente adito.

3. Quando la competenza del giudice preventivamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice preventivamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione davanti al giudice preventivamente adito.

SEZIONE 4

PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

Articolo 12

In caso d'urgenza, le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

CAPO III

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

*Articolo 13***Definizione del termine «decisione»**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per «decisione» qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro, nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti avviati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione concernente tali spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici ricevuti ed esecutivi in uno degli Stati membri nonché le transazioni concluse davanti ad un giudice in corso di giudizio ed esecutive nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.

SEZIONE 1

RICONOSCIMENTO

*Articolo 14***Riconoscimento delle decisioni**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.

3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 15

Motivi di diniego del riconoscimento

1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione;
- c) se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;
- d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale di cui all'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:

- a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
- b) se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedure dello Stato membro richiesto;

c) se la domanda giudiziale, o l'atto equivalente, non è stata notificata o comunicata al contumace regolarmente ed in tempo utile perché possa presentare le proprie difese, salvo che si accerti che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di chiunque ritenga che la decisione leda l'esercizio della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto;

f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il figlio risiede, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 16

Divieto del controllo della competenza del giudice d'origine

Non si può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.

Articolo 17

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Articolo 18

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 19

Sospensione del procedimento

Il giudice di uno Stato membro davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

SEZIONE 2

ESECUZIONE

Articolo 20

Decisioni esecutive

Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio avuto in comune, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Articolo 21

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza deve essere proposta:
 - in Belgio, al «tribunal de première instance» o «Rechtbank van eerste aanleg» o «erstinstanzliche Gericht»;
 - nella Repubblica federale di Germania, al «Familiengericht»,
 - in Grecia al «Μονομελές Πρωτοδικείο»,
 - in Spagna, al «Juzgado de Primera Instancia»,
 - in Francia, al presidente del «tribunal de grande instance»,
 - in Italia, alla «Corte d'appello»,
 - nel Lussemburgo, al presidente del «tribunal d'arrondissement»,
 - in Austria, al «Bezirksgericht»,
 - nei Paesi Bassi, al presidente dell'«arrondissementsrechtbank»,
 - in Portogallo, al «Tribunal de Comarca» o al «Tribunal de família»,
 - in Finlandia, al «käräjäoikeus/tingsrätt»,
 - in Svezia, allo «Svea hovrätt».

2. Il giudice territorialmente competente in relazione ad una domanda di esecuzione è determinato dal luogo della residenza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o dal luogo della residenza del figlio cui la domanda si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro richiesto, il giudice territorialmente competente è determinato dal luogo dell'esecuzione.

3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, il giudice territorialmente competente è determinato dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale viene proposta la domanda di riconoscimento o di diniego del riconoscimento.

Articolo 22

Procedimento di esecuzione

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.
2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.
3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 33 e 34.

Articolo 23

Decisione del giudice

1. Il giudice adito statuisce entro un breve termine senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in questa fase del procedimento, presentare osservazioni.
2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'articolo 15.
3. In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.

Articolo 24

Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 25

Opposizione alla decisione di esecuzione

1. Se l'esecuzione viene accordata, la parte contro cui è richiesta può proporre opposizione nel termine di un mese dalla notificazione o comunicazione della decisione.
2. Se la parte risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata emessa la decisione che concede l'esecuzione, il termine per l'opposizione di due mesi dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o comunicazione alla persona cui è diretta o al domicilio della medesima. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

Articolo 26

Giudice dell'opposizione e mezzi di ulteriore impugnazione

1. L'opposizione alla decisione che accorda l'esecuzione è proposta, secondo le norme sul procedimento in contraddittorio:

- in Belgio, davanti al «tribunal de première instance» o «Rechtbank van eerste aanleg» o «Erstinstanzliche Gericht»,
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»,
- in Grecia, davanti all'«Εφετείο»,
- in Spagna, davanti all'«Audiencia Provincial»,
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»,
- in Italia, davanti alla «Corte d'appello»,
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour d'appel»,
- nei Paesi Bassi, davanti all'«Arrondissementsrechtbank»,
- in Austria, davanti al «Bezirksgericht»,
- in Portogallo, davanti al «Tribunal de Relação»,
- in Finlandia, davanti al «hovioikeus/hovrätt»,
- in Svezia, davanti allo «Svea hovrätt».

2. La decisione resa sull'opposizione può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione, in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania,
- «Revisionsrekurs», in Austria,
- «recurso restrito à matéria de direito»,
- ricorso al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia,
- ricorso al «Högsta domstolen», in Svezia.

Articolo 27

Sospensione del procedimento

Il giudice dell'opposizione può, su istanza della parte proponente, sospendere il procedimento se nello Stato membro d'origine la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Articolo 28

Giudice dell'opposizione proposta contro la decisione che respinge l'istanza di esecuzione

1. Se l'istanza viene respinta, l'istante può proporre opposizione:

- in Belgio, davanti alla «Cour d'appel» o al «Hof van beroep»,
- nella Repubblica federale di Germania, davanti all'«Oberlandesgericht»,
- in Grecia, davanti al «Εφετείο»,
- in Spagna, davanti alla «Audiencia Provincial»,
- in Francia, davanti alla «Cour d'appel»,
- in Italia, davanti alla «Corte d'appello»,
- nel Lussemburgo, davanti alla «Cour d'appel»,
- nei Paesi Bassi, davanti al «Gerechtshof»,
- in Austria, davanti al «Bezirksgericht»,
- in Portogallo, davanti al «Tribunal da Relação»,
- in Finlandia, davanti al «hovioikeus/hovrätten»,
- in Svezia, davanti allo «Svea hovrätt».

2. La parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere è chiamata a comparire davanti al giudice dell'opposizione. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Articolo 29

Impugnazione della decisione sull'opposizione proposta contro la decisione che respinge l'istanza di esecuzione

La decisione resa sull'opposizione di cui all'articolo 28 può costituire unicamente oggetto di:

- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,
- «Rechtsbeschwerde», nella Repubblica federale di Germania,
- «Revisionsrekurs», in Austria,
- «recurso restrito à matéria de direito»,
- ricorso al «korkein oikeus/högsta domstolen», in Finlandia,
- ricorso al «Högsta domstolen», in Svezia.

*Articolo 30***Esecuzione parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.
2. L'istante può chiedere l'esecuzione parziale.

*Articolo 31***Assistenza giudiziaria**

L'istante che, nello Stato membro d'origine, ha usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 21 a 24, dell'assistenza più favorevole o dell'esecuzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.

*Articolo 32***Cauzione o deposito**

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 33***Documenti**

1. La parte che invoca o contesta il riconoscimento o chiede l'esecuzione di una decisione deve produrre quanto segue:
 - a) una spedizione della decisione che presenti tutte le formalità necessarie alla sua autenticità;
 - b) eventualmente, un documento comprovante che il richiedente beneficia, nello Stato membro di origine, dell'assistenza giudiziaria.
2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:
 - a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, oppure
 - b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

3. La parte che chiede l'aggiornamento delle iscrizioni dello stato civile di uno Stato membro, a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, deve inoltre produrre un documento attestante che contro la decisione non è più ammessa alcuna opposizione secondo la legge dello Stato membro in cui è stata resa.

*Articolo 34***Altri documenti**

Oltre ai documenti di cui all'articolo 33 la parte che chiede l'esecuzione deve produrre qualsiasi documento atto a comprovare che, secondo la legge dello Stato membro di origine, la decisione è esecutiva ed è stata notificata.

*Articolo 35***Mancata produzione di documenti**

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporre la dispensa.
2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

*Articolo 36***Legalizzazione o formalità analoga**

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 33 e 34 e nell'articolo 35, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 37

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici ricevuti e alle transazioni approvate da un giudice in corso di giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le decisioni rese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la norma sulla competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

CAPO V**DISPOSIZIONI GENERALI***Articolo 38***Relazione con le convenzioni internazionali**

1. Fatti salvi gli articoli 37 e 40 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Queste dichiarazioni sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

Deve essere rispettato il principio della non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell'Unione europea.

I criteri di competenza di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al primo comma su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al primo comma, in base a un criterio di competenza corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

- a) copia degli accordi o progetti di accordi di cui al primo e terzo comma o delle relative leggi uniformi di applicazione;
- b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

*Articolo 39***Relazione con talune convenzioni multilaterali**

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,

- convenzione del Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,

- convenzione dell'Aia dell'1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali,

- convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,

- convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela del minore purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro.

*Articolo 40***Ambito di efficacia**

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, e all'articolo 39 continuano a produrre i loro effetti nelle materie cui non si applica il presente regolamento.

2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 41***Accordi tra Stati membri**

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro convenzioni o accordi per completare le disposizioni del presente regolamento o agevolarne l'applicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

- a) una copia dei progetti di tali atti;
- b) qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti.

2. In nessun caso le convenzioni o gli accordi possono derogare ai capi II e III.

*Articolo 42***Trattati con la Santa Sede**

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (concordati) conclusi con la Santa Sede:

- concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
- accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:

- a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;
- b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

Articolo 43

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

- a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;
- b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;
- c) ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale in cui la domanda è presentata;

- d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44

Riesame

Entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 38, 41, 42 e 44. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte d'adeguamento.

Articolo 45

Modificazione degli elenchi degli organi giurisdizionali e dei mezzi legali

La decisione degli organi giurisdizionali e dei mezzi d'impugnazione di cui all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 29 può essere modificata con decisione del Consiglio.

Articolo 46

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.